



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 993

Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua

Indice

1. DDL S. 993 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 993	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	12
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 79 (ant.) del 02/10/2019	13

1. DDL S. 993 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 993
XVIII Legislatura

Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua

Iter

2 ottobre 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.993

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Virginia La Mura](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Vilma Moronese](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Fabrizio Ortis](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Michela Montevocchi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Emiliano Fenu](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Paola Nugnes](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Matteo Mantero](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Franco Ortolani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Francesco Mollame](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Gisella Naturale](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Margherita Corrado](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

[Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 dicembre 2018**; annunciato nella seduta n. 76 del 21 dicembre 2018.

Classificazione TESEO

DIFESA DEL SUOLO , FIUMI E TORRENTI , MANUTENZIONE , SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA

Articoli

BACINI IDRICI E IDROGRAFICI (Artt.1, 2), ARGINI (Art.2), DEMOLIZIONE (Art.2), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.3), ATTIVITA' DI URGENZA (Art.3), AUTORIZZAZIONI (Art.3), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.3), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.3), SITI E PORTALI WEB (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ruggiero Quarto \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 2 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 993

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 993

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA MURA**, **MORONESE**, **LEONE**, **CASTELLONE**, **ABATE**, **LANNUTTI**, **ORTIS**, **MONTEVECCHI**, **MATRISCIANO**, **FENU**, **NUGNES**, **MANTERO**, **FLORIDIA**, **L'ABBATE**, **ORTOLANI**, **QUARTO**, **MOLLAME**, **TRENTACOSTE**, **NATURALE**, **CORRADO** e **MANTOVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2018

Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle casse di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua

Onorevoli Senatori. - L'Italia, per le sue particolari caratteristiche geomorfologiche, è un Paese estremamente fragile ed esposto ai fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico. Secondo il rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) « Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio. Edizione 2018 », il 91 per cento dei comuni italiani (7.275) è a rischio per frane e/o alluvioni, 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Le stime riportate dal Consiglio nazionale delle ricerche indicano come dal 2010 al 2016 le sole inondazioni hanno provocato in Italia la morte di oltre 145 persone e l'evacuazione di oltre 40.000 persone.

Alla condizione di fragilità strutturale del nostro territorio si sommano gli effetti crescenti dei cambiamenti climatici. L'ultimo decennio, infatti, è stato caratterizzato da un progressivo aumento dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico nel nostro Paese. Secondo lo « *Special report on global warming of 1.5°C* », redatto dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC* delle Nazioni Unite, pubblicato ad ottobre 2018, nei prossimi decenni i fenomeni meteorologici estremi provocati dai cambiamenti climatici saranno sempre più frequenti e violenti, acuendo in maniera significativa le dinamiche in atto.

A completare il quadro di elevato rischio si aggiunge una preoccupante carenza pianificatoria, con una frequente inadeguatezza degli interventi di manutenzione ordinaria, con un uso predatorio del suolo e delle risorse naturali ad esso connesso, con la scarsa percezione della dimensione dei pericoli e la scarsa conoscenza dei fenomeni naturali. La cattiva o mancata gestione dei corsi d'acqua comporta un pesante onere anche per le casse dello Stato. Sappiamo che 1 euro speso in prevenzione consente di risparmiare fino a 100 euro in riparazione dei danni in via emergenziale. Ma siamo tra i primi al mondo per risarcimenti e riparazioni di danni da eventi alluvionali e di dissesto: dal 1945 l'Italia paga in media circa 3.5 miliardi di euro all'anno.

Per questi motivi il paradigma di gestione basato su interventi straordinari ed emergenziali, spesso basati su opere infrastrutturali invasive e peggiorative dello stato dei corsi d'acqua, non è più sostenibile. La strategia storicamente adottata, infatti, non solo in Italia, ha visto proprio nell'uso delle opere idrauliche - quali argini, difese spondali e opere trasversali - e nell'artificializzazione degli alvei, la principale risposta ai problemi idraulici e morfologici e alla necessità di garantire lo sviluppo delle attività umane. Tale strategia non è riuscita a fornire una soluzione sufficientemente efficace alle problematiche e alle aspettative dei territori, anzi, come spesso è accaduto, ha finito per aggravare le

condizioni di rischio. In diversi Paesi europei si è quindi cominciato a riconoscere i limiti di un approccio alla gestione puramente « infrastrutturale » del rischio e hanno preso piede le prime esperienze fondate sull'idea che sia necessario riqualificare a livello morfologico ed ecologico i corsi d'acqua per gestire tali problemi, in particolare cercando di « restituire spazio al fiume » e, ove e quanto compatibile con il contesto territoriale, di assecondarne le dinamiche morfologiche, lasciando la possibilità ai corsi d'acqua di esondare o erodere dove questo possa avvenire senza minacciare vite umane o beni d'interesse rilevante.

Il presente disegno di legge intende pertanto mettere a punto una nuova strategia di difesa del territorio che si indirizzi verso un approccio alla gestione dei corsi d'acqua più in sintonia con i loro processi naturali, puntando a una sinergia tra obiettivi di riqualificazione dell'ecosistema fluviale e di mitigazione del rischio da esondazione e da dinamica morfologica. Un tale approccio è d'altra parte chiaramente indicato dalla stessa Unione europea, che richiede di realizzare un'implementazione congiunta delle direttive comunitarie « Acque » (2000/60/CE) e « Alluvioni » (2007/60/CE), attraverso una gestione integrata dei corsi d'acqua, aggiungendo al contempo gli obiettivi di sicurezza idraulica e di qualità ecologica dei corpi idrici.

A tale scopo, per disciplinare gli interventi diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, e la creazione e il rispetto delle fasce di pertinenza fluviale, adottando come principale strumento di difesa il corretto uso del suolo, il disegno di legge, all'articolo 2, individua le procedure e i metodi indicati dal « *Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua* », denominato IDRAIM, elaborato dall'ISPRA, come riferimenti ottimali a cui fare riferimento per la progettazione degli interventi. L'approccio metodologico di IDRAIM mira, tra i diversi obiettivi, ad escludere il replicarsi dei copiosi prelievi di sedimenti dai fiumi avvenuti tra gli anni '50 e gli anni '80 del secolo scorso, che hanno provocato alterazioni spesso irreversibili degli assetti fluviali comportando instabilità e crollo delle sponde, disequilibri ecosistemici e minore mitigazione degli eventi di piena.

L'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che ciascuna autorità di distretto si doti di un « programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali », al quale qualsiasi intervento sui corsi d'acqua deve essere conforme. Tale programma si configura come necessario al perseguimento degli obiettivi che il presente disegno di legge si propone. Pertanto, all'articolo 2, il disegno di legge accelera la predisposizione dei piani di gestione dei sedimenti di bacino, attraverso la creazione e il finanziamento di *task force* presso le autorità di distretto e il coordinamento tecnico-scientifico del gruppo di ricerca IDRAIM coordinato da ISPRA.

Il disegno di legge, all'articolo 3, al fine di velocizzare le procedure di autorizzazione, reca misure di snellimento e decentramento dei processi amministrativi pur individuando nella considerazione dell'intero bacino idrografico di riferimento la chiave per una corretta gestione dei fenomeni. Conseguentemente, come prescritto nei piani di gestione distrettuale, le competenze amministrative di ultima istanza devono necessariamente fare riferimento al vaglio ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per migliorare lo stato idromorfologico dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio nazionale, afferenti al reticolo idrografico principale e minore, al fine di mitigare il rischio alluvionale e migliorare lo stato ecologico dei corsi d'acqua.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge stabilisce i principi di riferimento per l'esecuzione di interventi di carattere preventivo, al fine di garantire una corretta gestione dei corsi d'acqua e dei relativi bacini idrografici coerentemente con quanto disposto dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente del 23 ottobre 2000 e del 23 ottobre 2007.

Art. 2.

(Interventi)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a migliorare la funzionalità idromorfologica dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, e sono mirati al miglioramento della sua capacità di deflusso, alla creazione e rispetto di fasce di pertinenza fluviale, adottando come principale strumento d'intervento il corretto uso del territorio, in accordo con le procedure e i metodi indicati dal Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua, denominato « IDRAIM », elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Gli interventi sono, in particolare, finalizzati a:

a) ripristino, anche parziale, della connettività laterale dell'alveo con la piana inondabile, tramite interventi di rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti;

b) mantenimento o ripristino dell'equilibrio sedimentario e vegetazionale dei corsi d'acqua;

c) conservazione o miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua;

d) rimozione di opere di attraversamento critiche, qualora insufficienti per le portate di piena oppure a rischio di occlusione da parte di sedimenti e materiale legnoso trasportato durante eventi alluvionali, quali tombature, ponti con pile in alveo aventi luci inadeguate e ponti con franco di sicurezza insufficiente;

e) rimozione di opere trasversali come briglie e soglie che non adempiano più una funzione di stabilizzazione dell'alveo strategica per l'uso attuale del territorio o che per vetustà e scarsa manutenzione rappresentino un elemento aggiuntivo di pericolosità durante eventi alluvionali. Le opere trasversali ritenute ancora rilevanti per la mitigazione del rischio alluvionale ma impattanti per la continuità longitudinale dei corsi d'acqua sono, dove possibile, trasformate in rampe, ancorché limitatamente ad una porzione della loro sezione trasversale;

f) delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, purché accompagnata dal recupero della dinamica fluviale.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere b) ed e), possono essere autorizzati solo se previsti all'interno del programma di gestione dei sedimenti di bacino di cui all'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si basa sulla conoscenza della dinamica fluviale come la traiettoria evolutiva degli alvei fluviali e del bilancio di sedimenti di cui al Sistema IDRAIM. Gli altri interventi devono comunque essere realizzati in coerenza con il programma di gestione dei sedimenti. I programmi di gestione dei sedimenti sono redatti secondo specifiche linee guida dell'ISPRA.

4. Al fine di accelerare la redazione dei piani di gestione dei sedimenti di bacino, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una parte del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del Piano operativo per l'ambiente è destinata alla costituzione di tavoli di lavoro presso le autorità di distretto e al potenziamento delle risorse umane dedicate, nonché a finanziare il coordinamento tecnico-scientifico delle stesse attraverso un gruppo di ricerca coordinato dall'ISPRA. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

Art. 3.

(Procedure)

1. In via sperimentale e per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione o della provincia autonoma può autorizzare, in via d'urgenza, previo parere dell'autorità di distretto, gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda all'autorità idraulica competente, corredata della relativa documentazione tecnica da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.

3. Se l'intervento prevede l'asportazione di sedimenti dall'alveo, la documentazione di cui al comma 1

deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di sistemazione dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulla preesistente configurazione dell'alveo, nonché la stima della quantità del materiale da estrarre. Il progetto deve essere redatto sulla base delle procedure e dei metodi indicati dal Sistema IDRAIM e deve contenere, in particolare:

- a) la definizione delle condizioni del regime del trasporto solido nel corpo idrico di interesse, la tendenza evolutiva passata e attuale dell'alveo ovvero aggradazione, incisione ed equilibrio;
- b) la valutazione degli effetti, sia locali che a scale spaziali maggiori, che l'intervento di asportazione determina a breve, medio e lungo termine sul bilancio di sedimenti e sull'evoluzione morfologica del corso d'acqua;
- c) la valutazione delle conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all'ecosistema, alle matrici ambientali esistenti e allo stato di qualità del corso d'acqua.

4. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione. È privilegiata la richiesta che comporta maggiori benefici per l'interesse pubblico.

Art. 4.

(Norme di finanziamento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 e le relative attività progettuali sono finanziate nell'ambito della ordinaria programmazione statale per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e attraverso l'istituto della compensazione secondo le norme vigenti.

2. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 993

XVIII Legislatura

Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 79 \(ant.\)](#)

2 ottobre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 79 (ant.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
79ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1422\)](#) Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente"

[\(216\)](#) ARRIGONI ed altri. - Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

[\(993\)](#) Virginia LA MURA ed altri. - Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [QUARTO](#) (M5S) illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo.

Si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1422, di iniziativa governativa.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina la materia della programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Il comma 1 conferisce ai Presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale. Ciascun commissario predispone a tal fine un Programma d'azione triennale, in coerenza con i piani distrettuali di bacino, in relazione alle tipologie di interventi stabilite dal comma 3. Il comma 4 individua gli ambiti ammissibili al finanziamento, includendovi l'attività di progettazione, anche non definitiva. Il comma 5 prevede che, nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi europei e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del Programma d'azione triennale. Esso viene

trasMESSO dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente, che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto e previo parere del Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale. Si prevede la trasmissione del Programma dal Ministero dell'ambiente alla Cabina di regia interministeriale Strategia Italia, istituita dall'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito in legge. Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, proceda ad individuare gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di priorità definiti con decreti (di cui al successivo comma 4), nonché approvi i relativi piani annuali da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche con riferimento agli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi per la realizzazione del Programma. In base al comma 3, le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiore al 20 per cento, è poi destinata ad interventi indicati dalle regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto - anche a prescindere dalle graduatorie di priorità individuate secondo la disposizione - qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate necessità. Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, di definire una serie di profili, quali le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati. Per l'adozione di tali decreti ministeriali è previsto il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 3 reca norme in materia di poteri e compiti del commissario. Si prevede che, per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi, siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il soggetto attuatore provvede a nominare il responsabile unico del procedimento, approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, pagare i relativi corrispettivi ed ha la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; si stabilisce che provvede a tali attività in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei commissari. Si prevede che i commissari procedano immediatamente, a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, all'avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si prescinde per tali attività comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Si prevede l'erogazione di quattro successive anticipazioni.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle banche dati, prevedendo che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari, monitorino, tramite i rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente; tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma dispone che i dati e informazioni siano resi disponibili bimestralmente alla banca dati

istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare ai Presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi programmi d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio. Nell'assistenza tecnica ai commissari sono coinvolte strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché organismi di supporto appositamente costituiti. Il comma 2 prevede che i commissari costituiscano nuclei operativi di supporto (NOS), i cui membri siano esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, con il compito di supportare i commissari medesimi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal provvedimento in esame. Si prevede il possibile ricorso anche ad apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente e con Sogesid S.p.A. Il comma 3 reca disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6, nonché ai compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1 (qualora individuati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione), nonché infine ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del commissario. In particolare, si prevede che tali spese siano poste a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi, per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici. Inoltre, il comma 4 dispone l'istituzione - presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - della Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. Si prevede che la Segreteria tecnica sia costituita da 7 consulenti esperti, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici. La nomina dei membri deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo. La norma prevede che con il medesimo decreto ministeriale sia altresì determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, recando la relativa copertura.

L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Al Fondo è attribuita una dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nella quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale).

L'articolo 8 istituisce la figura del *green manager*. In particolare, stabilisce la sua individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del personale dirigenziale in servizio ed elenca le sue funzioni, demandando poi ad un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti nonché dei criteri e dei requisiti per la sua individuazione. La disposizione provvede a sostituire il riferimento al "*mobility manager*" con quello al "*green manager*" all'interno della normativa vigente, ossia all'articolo 22, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 5, comma 6 della legge 28 novembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale).

L'articolo 9 propone di includere gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'ambito del Programma d'azione triennale, tra gli interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. A tal fine esso modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 10 pone in capo ai commissari la predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, da trasmettere al Ministero dell'ambiente prima della conclusione del secondo triennio della programmazione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta proposte di semplificazione e di riprogrammazione degli interventi alla Cabina di regia Strategia Italia. Al completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale e comunque non oltre dieci anni

dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, cessano le funzioni commissariali.

Sono quindi recate le abrogazioni e le norme di coordinamento, connesse al subentro a precedenti gestioni commissariali da parte dei commissari previsti dall'articolo 1 del disegno di legge.

Infine, è prevista una clausola di salvaguardia concernente la compatibilità delle norme del disegno di legge con riferimento agli statuti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Con riferimento al disegno di legge n. 216, secondo le finalità individuate dall'articolo 1, lo stesso mira a garantire il corretto deflusso delle acque, a prevenire le esondazioni e a ridurre il rischio di alluvioni, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale costituita dal pericolo di alluvioni. Esso reca disposizioni per la funzionalità idraulica di corsi d'acqua ricadenti nell'ambito del reticolo idrografico principale e minore del territorio nazionale e stabilisce modalità di intervento di carattere straordinario e preventivo.

L'articolo 2 individua gli interventi di manutenzione idraulica straordinaria per il ripristino del livello storico dell'alveo e la regolarizzazione del deflusso delle acque, quali l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei corsi d'acqua nonché di tronchi d'albero e di materiali vegetali che ostacolano il regolare deflusso delle acque. La stabilizzazione dei versanti è, inoltre, annoverata tra gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 3 introduce una disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Si prevede che il Presidente della Regione possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Qualora riguardino il reticolo idrografico minore, gli interventi sono autorizzati sentiti i comuni interessati. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, sono resi dalle amministrazioni o da altri enti ed agenzie competenti, entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. È prevista la pubblicazione delle domande e delle autorizzazioni sul sito *web* della Regione, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. Sono attribuite alla Regione funzioni di controllo sull'esecuzione degli interventi.

L'articolo 4, dedicato alle norme di carattere finanziario, prevede la compensazione delle spese sostenute dai soggetti che realizzano gli interventi sui corsi d'acqua mediante la cessione dei materiali estratti, quali i materiali litoidi e vegetali. Tali materiali sono valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti ed il Presidente della Regione assicura la correttezza della valutazione dei materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi. Ulteriore disposizione prevede l'esclusione delle spese per gli interventi di cui al presente provvedimento dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 993 individua, all'articolo 1, le finalità di fronteggiare il rischio alluvionale e migliorare lo stato ecologico ed idromorfologico dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale e minore ricadenti nel territorio nazionale. A tal fine il provvedimento reca principi di riferimento applicabili agli interventi di prevenzione, per garantire la corretta gestione dei corsi d'acqua e dei relativi bacini idrografici, in coerenza con la legislazione europea applicabile.

Gli interventi sono individuati dall'articolo 2 e possono consistere: nella rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti; nella conservazione o mantenimento dello stato ecologico delle acque; nella rimozione di opere che possano compromettere il deflusso delle acque quali i ponti che presentano criticità strutturali o opere a rischio di occlusione; nella delocalizzazione di edifici e di

infrastrutture potenzialmente pericolosi. Tali interventi devono essere realizzati in coerenza con i programmi di gestione dei sedimenti, redatti secondo le apposite linee guida dell'ISPRA. Inoltre, possono essere autorizzati interventi di mantenimento o ripristino degli equilibri dei sedimenti e della vegetazione nonché interventi di rimozione di opere trasversali che, per vari motivi, possono costituire elementi di pericolo, solo se previsti all'interno del programma di gestione dei sedimenti di bacino, come disciplinato dal Codice dell'ambiente. Sono quindi dettate specifiche disposizioni finalizzate ad accelerare la redazione dei piani di gestione di bacino, mediante l'istituzione di appositi tavoli di lavoro presso le autorità di distretto, ai quali è destinata quota parte del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Le risorse del Fondo sono inoltre destinate al potenziamento delle risorse umane dedicate, nonché a finanziare il coordinamento tecnico-scientifico delle stesse attraverso un gruppo di ricerca coordinato dall'ISPRA, demandando le modalità attuative di tali disposizioni ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca la disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Si prevede, in particolare, che il Presidente della Regione - o della Provincia Autonoma - possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, previo parere dell'autorità di distretto. La relativa autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione all'autorità idraulica competente della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Sono dettate specifiche disposizioni inerenti la documentazione a corredo della domanda, qualora l'intervento comporti l'asportazione di sedimenti dall'alveo. Si prevede, tra l'altro, che il progetto, di cui sono elencati i contenuti minimi, debba essere redatto sulla base delle procedure e dei metodi indicati dal Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM). Le domande e le autorizzazioni sono pubblicate sul sito *web* della Regione e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. L'articolo 3 prevede che la richiesta che comporta maggiori benefici per l'interesse pubblico debba essere privilegiata. L'articolo 4 reca le norme di finanziamento e stabilisce che gli interventi e le relative attività progettuali siano finanziate nell'ambito della ordinaria programmazione statale per la mitigazione del rischio idrogeologico nonché attraverso l'istituto della compensazione previsto a legislazione vigente. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Considerato il rilievo e la portata delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, il relatore Quarto propone che la Commissione deliberi di procedere ad un ciclo di audizioni.

La presidente [MORONESE](#) ritiene opportuno che, ove la Commissione convenga sulla proposta del relatore Quarto, il numero dei soggetti di audire sia limitato a non più di due per ciascun Gruppo.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), fermo restando che le audizioni non possono essere uno strumento da utilizzare a fini impropriamente dilatori, auspica comunque che la possibilità dei Gruppi di indicare i soggetti da audire non risulti eccessivamente limitata. A questo riguardo ritiene che una preventiva interlocuzione informale con il relatore sarebbe senz'altro funzionale.

Il relatore [QUARTO](#) (*M5S*) si dichiara disponibile in tal senso.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), della presidente [MORONESE](#) (*M5S*) e del relatore [QUARTO](#) (*M5S*), la Commissione conviene quindi di fissare per il prossimo mercoledì 9 ottobre, alle ore 18, il termine entro il quale dovranno pervenire le proposte di audizione.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviata.

La seduta termina alle ore 11,40.

